



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7470/2019

promossa da

C B

L M

R F

D G

Con l'avv. ANDREA BORTOLUZZI e l'avv. JACOPO LORENZON

ATTORE/I

contro

M M

Con l'avv. ROBERTO ZANATA

M B

già con gli avv. ti F. TRIVELLATO e G. DE LUIGI – rinuncianti

N C

contumace

CONVENUTO/I

e nei confronti di

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

LITISCONSORTE NECESSARIO

Oggi 2 dicembre 2021, innanzi al dott. Silvia Barison, sono comparsi:

	Per parte attrice l'avv. BORTOLUZZI ANDREA oggi sostituito dall'avv. P.	
	Schioppa	
	Per parte convenuta M l'avv. ZANATA ROBERTO	
	Nessuno per B né per C	
	Nessuno per Avvocatura Distrettuale dello Stato	
	L'avv. Schioppa si riporta ai propri scritti; quanto all'eccezione avversaria	
	della validità e genuinità del documento – dichiarazione di B. resa nel	
	procedimento disciplinato – fa presente che non è stata formalmente discono-	
	sciuta la conformità all'originale; fa presente che il documento è entrato legit-	
	timamente in possesso di B. quanto alla dirigente V ; quanto	
	all'opposizione di M. alla diffusione del file audio fa presente che non vi	
	sono altre cause pendenti che un appello introdotto nel 2018 e la sua utilizza-	
	bilità giudiziale non rende legittima l'acquisizione e l'utilizzazione del file;	
	insiste pertanto per l'accoglimento delle prese conclusioni;	
	l'avv. Zanata si riporta ai propri scritti e insiste nelle proprie conclusioni; alla	
	luce di quanto dedotto da controparte sia nelle note che all'udienza odierna; fa	
	presente che il file audio in contesa è stato depositato in <u>altra causa civile</u>	
	pendente in primo grado e trattenuta a sentenza, il che costituisce valutazione	
	di liceità di utilizzo del documento in quanto ammesso; fa presente che in	
	<u>procedimento penale</u> il PM ha ritenuto lecita la produzione del <i>file</i> audio e uti-	
	lizzata dall'interessato B. ; fa presente che non competeva a M. di-	
	sconoscere la dichiarazione sottoscritta da B. che invece quando ancora	
	era munito da difensore, cosa che non ha fatto. Chiarisce di avere formulato	
	disconoscimento di conformità all'originale della copia del verbale di dichia-	
	razioni di B. , allegato al procedimento disciplinare del luglio 2018. Riba-	

	disce che controparte non poteva depositare la registrazione in quanto non	
	agisce come legale rappresentante di V.	
	Contesta che M. avesse il file audio in archivio, non sapendosi se	
	l'avesse fin dal 2016.	
	Le parti discutono oralmente la causa dopodiché	
	Il Giudice	
	riserva la decisione;	
	all'esito – e previa camera di consiglio – decide come da sentenza di cui dà	
	lettura, allontanatisi i procuratori.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison, nel procedimento	
	in intestazione ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. in rel. art. 10 d.lgs. 150/2011 e	
	pubblicato mediante lettura	
	SENTENZA	
	Per i seguenti motivi in	
	FATTO E DIRITTO	
	Le domande attoree meritano accoglimento.	
	Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per in-	
	tervenuta decadenza ex art. 10, VI co. d.lgs. 150/2011 in rel. art. 144 c.p.c.	
	In particolare, la prima disposizione prevede che “[i]l giudice fissa l'udienza	
	di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il	
	<u>termine perentorio</u> entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante” (enfasi	
	aggiunta).	
	Premesso che, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 2, D.Lgs. 196/2003, come	
	3	

	modificato dal D. Lgs 101/2018, <i>“Il Garante è rappresentato in giudizio</i>	
	<i>dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 otto-</i>	
	<i>bre 1933, n. 1611”</i> e che si applica la norma generale dell'art. 144 c.p.c. per	
	cui <i>“per le amministrazioni dello Stato ... si osservano le disposizioni che</i>	
	<i>prevedono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato”, nella</i>	
	specie parte ricorrente doveva notificare il decreto di fissazione dell'udienza	
	non tanto (o non soltanto direttamente all'Autorità Garante) quanto (ed in	
	ogni caso) al suo difensore <i>e lege</i> .	
	Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l'art. 154 ter d.lgs.	
	196/2013 richiama e fa proprie le modalità con cui la norma generale dell'art.	
	1 r.d. 1611/1933 disciplina la difesa in giudizio delle amministrazioni pubbli-	
	che e non vi deroga: posto che quest'ultima si applica tanto	
	all'amministrazione che resista, quanto a quella che agisca in giudizio, non si	
	ravvisano ragioni per ritenerla derogata per il Garante per la Protezione dei	
	dati personali.	
	Nella specie, tuttavia, posto che la notifica nel termine assegnato con il decre-	
	to di fissazione udienza non risulta, pacificamente, omessa si può fare riferi-	
	mento al costante insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale <i>“In</i>	
	<i>tema di notificazioni, qualora l'atto da notificare venga consegnato presso un</i>	
	<i>indirizzo errato, ma all'effettivo destinatario (nella specie, una società) pres-</i>	
	<i>so la sua sede, la notifica deve ritenersi valida, trattandosi di una semplice ir-</i>	
	<i>regolarità”</i> (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18937 del 31 luglio 2017):	
	nella specie, tale irregolarità è stata sanata dalla costituzione dell'Autorità e	
	nello svolgimento di difese anche nel merito.	
	Sotto tale profilo deve rilevarsi che gli attori domandano:	
		

	salvo rinunciare alla domanda di sanzione nei confronti di B _____, per inter-	
	venuta conciliazione.	
	Al fine di dirimere la presente controversia va premesso in diritto che si appli-	
	cano nel caso di specie il Reg. UE n. 2016/679 (c.d. GDPR).	
	L'art. 2 GDPR stabilisce che "1. Il presente regolamento si applica al tratta-	
	mento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al tratta-	
	mento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati	
	a figurarvi.	
	2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali ... c)	
	effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusiva-	
	mente personale o domestico". Per comprendere la portata dell'eccezione di	
	cui all'art. 2, comma 2, lett. c), è imprescindibile tenere in considerazione il	
	contenuto dal considerando n. 18. Quest'ultimo chiarisce che: da un lato, le	
	attività a carattere esclusivamente personale o domestico sono quelle "senza	
	una connessione con un'attività commerciale o professionale"; dall'altro lato,	
	che "le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la	
	corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online in-	
	traprese nel quadro di tali attività".	
	Pertanto, l'esenzione di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) precitato, potrebbe (e	
	dovrebbe) trovare applicazione unicamente per attività attinenti alla sfera	
	strettamente ed esclusivamente privata e familiare (e/o, per l'appunto, dome-	
	stica).	
	Inoltre, l'art. 21 del Reg. UE n. 2016/679, stabilisce che il diritto di opposi-	
	zione al trattamento dei dati personali che lo riguardano non possa essere	
	5	

	esercitato dall'interessato qualora il titolare del trattamento "dimostri	
	l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che preval-	
	gono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per	
	l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria".	
	Secondo il considerando n. 69, "è opportuno che incomba al titolare del trat-	
	tamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgano sugli inte-	
	ressi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato".	
	Una volta ritenuto, per i motivi di cui sotto, che la registrazione audio de qua	
	integri un trattamento dati cui trova applicazione il GDPR, occorre ora valuta-	
	re se tale trattamento abbia rispettato i principi di cui all'art. 5 GDPR, cit.	
	In particolare, la condotta della registrazione – per essere considerata lecita –	
	deve essere eseguita "per tutelare la propria posizione all'interno	
	dell'azienda" nonché "per precostituirsì un mezzo di prova", e a patto che sia	
	"pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità" (cfr. Cass. sez.	
	lav. n. 12534/2019).	
	Concludendo, il trattamento di dati personali per finalità di accertamento e/o	
	esercizio di un diritto (anche in una fase pre-contenziosa) è espressione del	
	legittimo interesse del titolare del trattamento, e, pertanto, in caso di insussi-	
	stenza di detto interesse, il trattamento deve ritenersi illecito per mancanza di	
	una delle sue basi giuridiche (art. 6, comma 1, lett. f) del Reg. UE n.	
	2016/679); ogni qualvolta il titolare del trattamento opponga all'interessato lo	
	svolgimento di attività difensive a giustificazione di un dato trattamento di da-	
	ti personali, quest'ultimo deve in ogni caso dimostrare la sussistenza di un	
	contesto litigioso e/o la parvenza di un pregiudizio subito che lo avrebbero in	
	ipotesi portato ad intraprendere trattamenti di dati personali riguardanti	
	6	

	l'interessato, e ciò al preteso fine di chiedere la tutela di propri diritti (anche	
	in una fase di pre-contenzioso).	
	Nessuno di questi requisiti risulta nella specie soddisfatto.	
	Ed invero, la registrazione ha ad oggetto:	
	1. una riunione di lavoro, tenutasi il 25.11.2016 tra colleghi di lavoro e per la	
	risoluzione di alcune difficoltà organizzative interne all'azienda: una riunione	
	aziendale, <i>rectius</i> professionale – per utilizzare le espressioni del Regolamen-	
	to sopra richiamato;	
	2. fu effettuata da B – che all'epoca non poteva vantare esigenze (pre)	
	"difensive" nei confronti della datrice di lavoro atte a giustificare la registra-	
	zione;	
	3. fu conservata e "ceduta" (non rileva, quando) a M. e C – paci-	
	ficamente non presenti alla riunione – i quali a distanza di due anni la produs-	
	sero nelle rispettive cause di lavoro contro la stessa azienda (circostanza paci-	
	fica e documentale).	
	Quanto al primo aspetto, va rilevato che l'oggetto della riunione è incontro-	
	verso e comunque si desume dalla documentazione in atti (all. 3 fase di re-	
	clamo davanti al Garante).	
	La prova che ad effettuare la registrazione sia stato B M: si desu-	
	me dagli indici riportati in ricorso e qui fatti propri; in particolare dal fatto che	
	<i>"all'inizio della registrazione [minuti dal 0:04 al 0:29] si sente che</i>	
	<i>il dispositivo di registrazione si muove insieme alla persona che lo</i>	
	<i>porta addosso e che sta camminando (si avverte, infatti, la cadenza</i>	
	<i>dei passi);</i>	
	® questo induce a ritenere senza possibilità di smentita che non	

può in alcun caso trattarsi di "intercettazione ambientale", vale a dire

di una registrazione ottenuta da una terza persona che abbia lasciato

il microfono nella stanza e lo abbia poi recuperato in un secondo

momento;

® nel momento in cui inizia la conversazione tra i rappresentanti di

V ed il sig. B. (con quest'ultimo che si siede) [minuto

0:48] il rumore di camminamento si arresta. È evidenza del fatto che l'autore

della registrazione che porta addosso il registratore si è

seduto;

® quando parlano i rappresentanti di V [a partire dal minuto

0.50] il rumore della voce è più basso e si avverte la distanza di tali

persone dal dispositivo che registra;

® quando parla il sig. B. [minuti 2:30 e 5:48 e ss.] la voce,

invece, è registrata con tono decisamente più alto, segno della sua

vicinanza al microfono;

® al termine del colloquio si sente: "possiamo lasciare andare il signore

[B]? " [minuti 20:12] e, a questo punto, il sig. B. si alza e

si avvicina alla porta e contestualmente il registratore inizia

nuovamente a registrare il rumore proprio del dispositivo che sbatte

contro la tasca (dei pantaloni o dell'impermeabile), si avverte anche

la cadenza della camminata e non si avvertono nemmeno più le voci

dei dirigenti V.

® questo è evidenza del fatto che la persona che porta addosso il

registratore ha ripreso a camminare ed è uscito dalla stanza (dove

invece erano rimasti a parlare i dirigenti V.);

	® ad essere uscito è stato il solo sig. B	mentre i dirigenti di
	V	sono usciti in un secondo momento;
	® quando il sig. B	esce dalla stanza si sente chiaramente il rumore
		della mano entra nella tasca e schiaccia il tasto di fine registrazione.
		È dunque evidente che l'autore della registrazione dell'incontro tenutosi in
		data 25.11.2016, nonché colui che ha divulgato il predetto file ai propri
		colleghi, è senza ombra di dubbio il Sig. B.
	Detta circostanza è inoltre confermata anche dal Sig. M	il quale, nel
		ricorso ex art. 414 C.P.C. con cui è stato instaurato il procedimento n.
		502/2019 R.G. avanti la sezione lavoro di questo Tribunale, espressamente
		dice: "...quello che la dott. B.
		ha promesso nel corso dell'incontro del
		25.11.2016 con il B
		..." (cit. pag. 36 del ricorso); "In realtà l'incontro
		(a quanto risulta solo con uno dei cinque, il sig. B.
		Mi
		)..." (cit.
		pag. 40 del ricorso)" (cfr. ricorso, pp. 13 ss.).
	A diverse conclusioni non si può giungere alla luce dei dubbi insinuati dalla	
	difesa di M	sull'attitudine probatoria della dichiarazione di B de-
		positata dagli attori nel corso di questo giudizio, posto che anche senza di essa
		le sopraesposte considerazioni sono sufficienti a ritenere che la registrazione
		sia stata effettuata di nascosto da B
	Quanto al terzo profilo, è altrettanto verosimile che essa sia stata quantomeno	
	"conservata" per utilizzarla a tempo debito o meglio, come accaduto nella	
	specie, per cederla ai colleghi a quel punto impegnati in un loro personale	
	contenzioso con l'azienda ma non presenti alla riunione (cfr. docc. 2-4-5 fa-	
	scicolo reclamo Garante).	
	Ebbene per come si sono svolti i fatti, appare evidente che i convenuti odierni	

	hanno violato i principi di cui all'art. 5 GDPR, a mente del quale "Art. 5	
	GDPR "I dati personali sono: (...) b) raccolti per finalità determinate, esplici	
	te e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile	
	con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archivia-	
	zione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici	
	non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile	
	con le finalità iniziali («limitazione della finalità»)".	
	La loro condotta, desumibile dai documenti depositati, è infatti esterna al pe-	
	rimetro della liceità sia per quanto riguarda la mancanza di una propria esi-	
	genza difensiva, sia con riferimento al difetto della pertinenza, sul piano tem-	
	porale, dei tempi di conservazione dei dati a quanto strettamente necessario	
	alla propria difesa.	
	Le domande attoree sono pertanto fondate e vanno accolte, nei termini di cui	
	al dispositivo.	
	In particolare, quanto alle sanzioni in confronti di C e M: (aven-	
	do i ricorrenti rinunciato alla relativa domanda verso B), devono richia-	
	marsi i criteri di quantificazione previsti dall'art. 83 GDPR ("la natura, gravità	
	e durata della violazione"; - "il carattere doloso o colposo della violazione";-	
	"il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio	
	alla violazione e attuarne i possibili effetti negativi"), di talché appare appro-	
	priato per ciascuno di essi comminare la sanzione di € 5000,00.	
	Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come	
	da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio	
	dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore	
	indeterminabile medio dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei	
	10	

	risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e	
	di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77	
	del 2.4.2014).	
	P.Q.M.	
	Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni di-	
	versa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,	
	- accerta l'illegittimità del provvedimento dell'Autorità garante per la	
	protezione dei dati personali del 17.6.2019 (n. prot. 21028/136495);	
	- accerta l'illiceità dei trattamenti posti in essere dai Sig.ri B M:	
	M M. e C. N.;	
	- per l'effetto, ordina ai convenuti la cancellazione e/o distruzione del file au-	
	dio contenente la registrazione della riunione del 25.11.2016, nonché la noti-	
	ficazione di tali misure ad altri ulteriori eventuali destinatari dello stesso, ex	
	art. 58, comma 2, lettera g), del Reg. UE n. 2016/679;	
	- commina a N C: e M. M la sanzione pecuniaria ex art.	
	58, comma 2, lettera i) e art. 83, Reg. UE n. 2016/679 nella misura di €	
	5000,00 ciascuno;	
	- condanna i resistenti in solido tra loro a rimborsare ai ricorrenti, parimenti in	
	solido, le spese processuali, che liquida in € 3000,00 per la fase di studio della	
	controversia, € 2000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3000,00 per la	
	fase decisionale, oltre spese generali ex art. 2 d. m. 55/14 al 15%, I.V.A. e	
	C.P.A. come per legge.	
	Così deciso in data 2 dicembre 2021 dal Tribunale di Venezia.	
	IL GIUDICE	
	<i>dott. Silvia Barison</i>	

